



# CIRCOLO NAUTICO VASTO

**Associazione Dilettantistica Sportiva con sede in Vasto (CH)**

## **Regolamento per la assegnazione dei posti di ormeggio**

### **Premessa**

La assegnazione dei posti barca era affidata ad un regolamento stilato dalla DNPP.

Le prossime assegnazioni saranno effettuato dal Direttivo del Circolo Nautico nello spazio acqueo che il Circolo ha in concessione e nei limiti di durata della concessione stessa.

La revisione di tale strumento attuativo si è reso necessario, nel tempo, al fine di evitare che la norma che consentiva di ottenere la disponibilità di un posto barca, avendo il semplice possesso di una imbarcazione o una comproprietà "eccessivamente sbilanciata" nelle sue percentuali, potesse prestarsi di fatto ad un "commercio" dei posti barca stessi, assolutamente vietato dallo Statuto.

La introduzione del criterio della comproprietà, preferibilmente paritetica, della barca per la quale sia stata fatta richiesta di ormeggio presso la base nautica di Punta Penna, pare più idonea a "scoraggiare" la pratica riprovevole ed illecita del "commercio" dei posti barca e garantire - almeno così ci si augura per il futuro - una maggiore e diversa rotazione nella assegnazione dei posti di ormeggio.

Il nuovo regime della comproprietà, preferibilmente paritetica delle quote, induce ad una riconsiderazione dei contratti di comodato vigenti.

Pare opportuno riconsiderare chela assegnazione della concessione del posto di ormeggio in favore di ogni singolo socio, è comunque subordinata alla valutazione della ottimizzazione dell'utilizzo della darsena che il Circolo dovrà sistematicamente effettuare, per cui nessun socio potrà rivendicare l'utilizzo del posto di ormeggio inizialmente assegnatogli che, nel tempo potrebbe subire variazioni, sempre nel rispetto della classe di assegnazione inizialmente attribuita.

Pare ancora utile adottare, come criterio compensativo rispetto a quello della mera



anzianità di iscrizione al circolo per la assegnazione di posto di ormeggio, altro che tenga conto della effettiva volontà del socio di fare propri e perseguire gli scopi istituzionali del CNV; criterio che pare giusto parametrare alla effettiva partecipazione del socio alla vita associativa ed in particolare agli eventi annuali organizzati dal Circolo e tesi al perseguimento dei fini istituzionali associativi, oltre alla partecipazione alle assemblee istituzionali con criteri rinviati a successivi provvedimenti attuativi.

Ciò, peraltro, in assoluta coerenza con i “doveri dei soci” di cui al vigente Statuto.

Anche la durata della assegnazione del posto di ormeggio non può intendersi effettuata senza termine di scadenza, quanto piuttosto collegata al periodo di validità della concessione dello spazio acqueo, in favore del Circolo nautico, da parte delle competenti Autorità.

### **1 - SEDE BASE NAUTICA DI PUNTA PENNA**

Il Circolo Nautico Vasto è titolare di tre aree in concessione nell’ambito del Porto di Vasto:

- A. una a mare, destinata a posti di ormeggio che attualmente consente l’ormeggio a 104 imbarcazioni (nei quali ricompresi l’8% destinati ai transiti) divise in quattro classi a seconda della lunghezza fuori tutto dello scafo; l’altra a terra su cui sono installate le relative attrezzature (sede, bagni ecc.) e denominata Base Nautica Punta Penna;
- B. due aree, destinate alla sosta a terra di imbarcazioni e denominate “Aree di rimessaggio”.
- C. La conduzione e la gestione di tali aree è affidata al Direttivo del CNV.

### **2 - DURATA DELLA ASSEGNAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO**

La durata della assegnazione non può intendersi effettuata senza termine di scadenza, quanto piuttosto collegata al periodo di validità della concessione dello spazio acqueo, in favore de Circolo nautico, da parte delle competenti Autorità.

Al 31 dicembre del 2023 la attuale concessione scadrà e, pur avendo fatto richiesta di rinnovo si ha consapevolezza che, in questa fase, sarà prorogata per un periodo non superiore ai 12 mesi.

### **3 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO**

Dal 1° gennaio 2025 tutte le assegnazioni dei posti di ormeggio, per come sin qui disposte, decadranno in quanto, a quella data, dovrà essere fatta richiesta di nuova concessione, ottenuta la quale il Circolo riassegnerà i posti a chi ne farà richiesta, secondo



i criteri sotto riportati, aventi durata della concessione stessa e nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento.

Ulteriore argomento da considerare nella assegnazione dei posti barca è la grandezza delle nuove imbarcazioni che, in alcuni casi, supera di gran lunga lo spazio acqueo oggi disponibile e la conseguente necessaria revisione degli spazi assegnati.

In quest'ottica va riconsiderata la durata delle assegnazioni, con spazi appropriati per le imbarcazioni, determinando la quota condominiale in relazione alla superficie acquee assegnata.

I posti di ormeggio sono assegnati dal Direttivo del CNV e deliberati in sede di riunione, verbalizzando quanto deciso in base alla disponibilità, tenendo conto anche delle reali dimensioni della barca e della graduatoria secondo l'anzianità di iscrizione al C.N.V. (vedi art. 7 punto 4) ed in base al punteggio che verrà assegnato annualmente ad ogni socio, come sopra meglio indicato e secondo criteri demandati a successivo provvedimento attuativo che verranno applicati a decorrere dalle nuove assegnazioni dei posti barca.

#### **4 - MODALITA' PER OTTENERE LA ASSEGNAZIONE DI POSTI DI ORMEGGIO**

Ogni Socio CNV può fare richiesta di ormeggiare per una sola barca di proprietà o comproprietà.

I soci CNV che intendono Richiedere un posto di ormeggio, devono inoltrare la richiesta alla Segreteria CNV, fornire tutti i dati relativi alla barca, al motore e produrre i titoli di proprietà specificati di seguito, utilizzando il modulo apposito.

Il Direttivo del C.N.V. verifica che:

- a) la barca abbia i requisiti per essere ormeggiata presso il porto di Vasto e quindi avere lunghezza non inferiore a m. 5,50, al netto di appendici esterne aggiunte o non strutturali;
- b) il richiedente sia Socio del CNV e in regola con tutti i pagamenti dovuti;
- c) il richiedente sia effettivamente proprietario o comproprietario dell'imbarcazione;
- d) il richiedente, se l'imbarcazione è intestata a persona giuridica (Società, Enti, Associazioni ecc.), possa dimostrare la titolarità dell'uso effettivo ed esclusivo della stessa mediante produzione di documentazione che abbia i requisiti della certezza e della opponibilità a terzi;
- e) il richiedente non faccia attività di charter o noleggio, o comunque attività commerciali.



I documenti validi ad attestare la proprietà o comproprietà sono:

Per le imbarcazioni:

1. libretto di navigazione in cui risulti la comproprietà;
2. contratto di leasing in cui risulti, se presente, la comproprietà;

Per i natanti:

1. libretto di navigazione in cui risulti la comproprietà;
2. in mancanza di libretto, certificato d'uso del motore;
3. scrittura privata, in corso di vigenza, di comproprietà fra due o più comproprietari del natante registrata presso l'Ufficio del Registro che attesti la comproprietà del natante stesso.

Effettuate le verifiche di cui sopra sarà formalizzata l'assegnazione del posto di ormeggio ed in considerazione della superficie acquea occupata verrà definita la quota condominiale da versare oltre alla quota di buon ingresso.

#### **5 - DOVERI DEI SOCI CNV ASSEGNATARI DI POSTO DI ORMEGGIO**

Al socio assegnatario non è consentito: vendere, cedere a qualsiasi titolo, affittare o affidare a terzi, anche in via temporanea, l'uso del posto assegnato che potrà essere occupato solo dall'imbarcazione autorizzata.

La violazione di tale norma comporta la revoca immediata dell'assegnazione del posto barca.

In caso di assenza prolungata dall'ormeggio, per periodi superiori a giorni 10, il socio assegnatario dovrà dare alla Segreteria CNV, comunicazione "di non occupazione del posto di ormeggio".

E' data facoltà al Direttivo di disporre l'utilizzo dei posti di ormeggio che si sono resi disponibili per qualsiasi ragione, in quanto non occupati dal socio assegnatario; ciò per attribuirli ai transiti o in favore di Soci che ne avranno fatto richiesta in via provvisoria. Resta inteso che alla scadenza del termine indicato nella comunicazione di non utilizzo effettuata dal socio il posto d'ormeggio sarà reso libero in favore dell' effettivo assegnatario.

I Soci che occuperanno provvisoriamente i posti di ormeggio disponibili sono tenuti a pagare l'importo della quota condominiale annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e



curare con la massima diligenza le cime e le attrezzature di ormeggio lasciate dal socio assegnatario impegnandosi a rimborsare eventuali danni arrecati.

Ogni Socio assegnatario deve curare il corretto ormeggio della propria barca ed è l'unico responsabile di eventuali danni causati a terzi o subiti dalla propria imbarcazione.

Il Socio assegnatario, se intende ormeggiare una imbarcazione diversa da quella autorizzata e per la quale ha idoneo titolo, deve chiedere il nulla osta al Consiglio Direttivo del CNV, fornendo le caratteristiche dell'imbarcazione e la documentazione attestante il titolo di proprietà o comproprietà; solo dopo aver ricevuto il benestare scritto potrà ormeggiare l'imbarcazione.

Le quote condominiali e di buon ingresso dovute dai soci assegnatari di posti di ormeggio e la tempistica di versamento saranno comunicate annualmente dal Direttivo.

Il Socio in ritardo di un mese nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo al Circolo, sarà invitato a regolarizzare la sua posizione a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata A/R addebitandogli le spese. Trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il Socio si intenderà radiato, fermo restando il diritto del Circolo a percepire quanto dovuto: ciò ai sensi del vigente statuto.

Il socio assegnatario che non intende utilizzare il posto barca assegnato deve comunque provvedere al pagamento della quota dovuta, e comunicare entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, che il posto è dato in uso al CNV per assegnazione provvisoria ad altro socio. In tal caso, la somma versata sarà accreditata in favore del socio assegnatario e non utilizzatore per l'anno successivo, improduttiva di interessi.

In caso il socio non comunicasse il non utilizzo del posto barca o lo comunicasse oltre la data del 31 gennaio di ogni anno, la quota sarà introitata dal CNV senza che il socio nulla possa vantare a nessun titolo restitutorio.

## **6 - PERDITA DEL POSTO DI ORMEGGIO**


La perdita dell'assegnazione del posto di ormeggio si verifica:

1. in tutte le ipotesi in cui, a sensi dello statuto, il socio perda tale sua qualità;
2. nel caso di cui all'articolo 5 comma 2 di cui sopra;
3. In caso di non utilizzo del posto di ormeggio superiore ai tre anni consecutivi.

## **7 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO**

L'assegnazione del posto di ormeggio sarà effettuata in base ad una graduatoria che tenga conto dei seguenti criteri:

1. anzianità di iscrizione al circolo del richiedente;



2. punteggi acquisiti per la partecipazione alla vita sociale in conformità dei nuovi criteri adottandi;
3. essere in regola nei pagamenti;
4. se il richiedente ha una comproprietà con uno o più soci inferiore alla pariteticità si applica il seguente criterio: gli anni di anzianità verranno determinati dalla somma pesata dell'anzianità dei singoli soci con le percentuali di comproprietà.

A titolo esplicativo: socio A con 30 anni di anzianità d'iscrizione al CNV e quota di proprietà pari a 3 carati, socio B con 3 anni di anzianità d'iscrizione al CNV e quota di proprietà 21 carati: gli anni di anzianità che verranno presi in considerazione saranno così calcolati: per il socio A ( 3carati / 24carati = 12,5% percentuale di proprietà barca) Socio B (21 carati /24 = 87,5%percentuale di proprietà barca) anni anzianità socio A = (30 x 12,5% = 3,75 anni di anzianità) socio B = ( 3x87,5%=2,62 anni di anzianità).

L'anzianità risultante sarà: Socio A 3,75 + Socio B 2,62 = 6,37

Tale criterio non si applica alle comproprietà costituite da componenti dello stesso nucleo familiare ristretto (genitori e figli).

5. In caso di rinuncia dell'assegnatario al posto di ormeggio o di revoca, nella riassegnazione del posto, il comproprietario dell'imbarcazione con la quale il titolare originario esercitava il diritto di ormeggio, può fare richiesta di assegnazione di quel posto entrando in graduatoria con la somma degli anni di anzianità di iscrizione al CNV(vedi art. 7 punto 4) a cui andranno aggiuntigli anni di comproprietà della barca con il socio assegnatario precedente e del punteggio di cui all'articolo 3 ultimo comma.

#### **8- MORTE DEL SOCIO ASSEGNATARIO DI POSTO DI ORMEGGIO**

In caso di morte del socio assegnatario, il coniuge o i figli potranno indicare quale di loro subentrerà nell'assegnazione. Tale subentro si concretizzerà con la presentazione dei documenti di proprietà del natante o imbarcazione come meglio descritto nel paragrafo 4, rimanendo a carico del subentrante l'iscrizione al CNV per l'anno in corso, se non già socio.



## 9- ORMEGGIO PROVVISORIO

I soci C.N.V. non assegnatari di posto di ormeggio, interessati alla assegnazione di un posto d'ormeggio, possono chiedere l'assegnazione provvisoria, inoltrando su apposito modulo a richiesta alla Segreteria C.N.V. e fornendo tutti i dati relativi alla barca, al motore, ed allegando i documenti che attestano i titoli di proprietà o la comproprietà come meglio sopradescritti.

Il Consiglio Direttivo, accertata la disponibilità di posti di ormeggio e considerate l'anzianità di iscrizione al CNV e gli altri criteri sopra indicati, comunicherà, per iscritto l'esito della richiesta e l'importo dovuto per il periodo per il quale sarà consentito l'uso provvisorio del posto d'ormeggio.

Tale importo dovrà essere versato nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento dell'avviso dell'assegnazione del posto di ormeggio e comunque prima di ormeggiare l'imbarcazione. Il mancato pagamento vieterà di fatto l'ormeggio dell'imbarcazione e la automatica decadenza della richiesta effettuata che non avrà più valore alcuno.

Le assegnazioni provvisorie dei posti di ormeggio ai soci del CNV non assegnatari hanno durata annuale o per il periodo richiesto.

Le richieste di assegnazione provvisoria di durata annuale avranno priorità rispetto a quelle di durata inferiore.

Le richieste di assegnazione provvisoria di durata inferiore all'anno saranno considerate solo se, soddisfatte le richieste di durata annuale, saranno disponibili altri posti d'ormeggio.

In caso di conflitto fra la dimensione della barca e quella del posto disponibile vale la categoria del posto e la relativa tariffa; in tal caso, il Socio può recedere dalla richiesta.

Il socio assegnatario di posto di ormeggio, sia definitivo che provvisorio, può ormeggiare una sola barca di proprietà o comproprietà della categoria del posto assegnato o al massimo di una categoria inferiore.

## 10 - AREA DI RIMESSAGGIO

L'utilizzo dell'area a terra destinata al rimessaggio delle imbarcazioni è riservato ai soci CNV che sono proprietari, comproprietari, come sopra meglio specificato, dell'imbarcazione o natante, ne abbiano un esclusivo ed illimitato utilizzo risultante da atti certi registrati; compatibilmente con la disponibilità di spazio da utilizzare e secondo una graduatoria che tiene conto dell'utilizzo negli anni precedenti e dell'anzianità di iscrizione



al CNV, oltre che i criteri sopra indicati, ottimizzando gli spazi disponibili per cercare di soddisfare il maggior numero di richieste.

I soci che ormeggiano stabilmente la loro imbarcazione presso altri porti nel corso dell'anno, potranno fare richiesta d'alaggio nel periodo invernale solo in caso di accertata disponibilità residua in quanto l'area di sosta a terra ha lo scopo precipuo di "alleggerire" i pontili nel corso dell'inverno per ragioni di sicurezza.

Durante il periodo di sosta a terra è permesso effettuare solo operazioni di ordinaria manutenzione; non sono ammesse operazioni di manutenzione straordinaria, specialmente se inquinanti.

Durante il periodo di sosta a terra gli armatori devono attenersi rigidamente al regolamento indicato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, la pulizia dell'area occupata dall'imbarcazione resta a carico del socio che ne ha fatto uso, così come l'onere dello smaltimento dei rifiuti, e la risistemazione ordinata degli invasi.

Le quote giornaliere per la occupazione delle aree di rimessaggio per la sosta a terra, comprensive dei giorni di alaggio e varo, saranno stabilite annualmente dal Direttivo.

### **11 - AREE COMUNI - BANCHINE - UTILIZZO**

L'accesso e l'uso di tutti i servizi presenti nelle aree comuni è strettamente riservato ai Soci CNV in regola con i pagamenti ed ai loro ospiti in presenza del socio ospitante e nel rispetto delle disposizioni della Capitaneria di Porto.

I posti auto, individuati sulle banchine della Base Nautica, possono essere utilizzati solo dai Soci CNV assegnatari di posti di ormeggio definitivi e/o provvisori.

Considerata la limitata disponibilità dei posti auto, nei periodi alta frequenza (fine settimana e giorni festivi durante i mesi di luglio e agosto) è consentito al massimo un posto auto per posto di ormeggio ed una sosta non superiore alle 48 ore.

Le banchine devono essere lasciate libere per il transito e le operazioni di carico e scarico. E' consentito l'accesso con auto a soci che, già titolari di posto barca, abbiano compiuto anni 75 o vantano 30 anni di utilizzo legittimo del posto di ormeggio.

### **12 - RESPONSABILITA'**

Il C.N.V. non è responsabile dei danni provocati alle imbarcazioni ormeggiate da altre imbarcazioni o da eventi meteorologici.



Il C.N.V. si fa carico di posare in opera, verificare ed eventualmente sostituire gli ormeggi di prua (massimo 2 x barca) mentre resta a carico di chi utilizza il posto la manutenzione e la responsabilità degli ormeggi di poppa.

E' responsabilità di ogni Socio, assegnatario o provvisorio, ormeggiare la propria imbarcazione, esclusivamente nelle zone indicate dal Circolo, provvista di 2 cime di ormeggio e di parabordi di adeguate dimensioni e numeri, secondo la grandezza della barca; e comunque posizionare i parabordi almeno alla distanza di metri due l'uno dall'altro e, a poppa, prevedere l'installazione di cime con molle e pesi adeguati, atti ad ammortizzare le sollecitazioni sulle strutture e sulle cime di ormeggio stesse.

È responsabilità del Socio mantenere il decoro e la funzionalità della propria imbarcazione e di quanto necessario per l'ormeggio, non ostacolare l'operatività degli altri Soci, non lasciare attrezzi o altro sulle banchine ed utilizzare acqua ed energia elettrica correttamente evitando ogni spreco.

Ciascun Socio si impegna a improntare il proprio comportamento a criteri di diligenza, professionalità, correttezza e moralità in tutti gli ambiti della sua attività; si astiene da ogni condotta che possa essere idonea a causare un pregiudizio, anche solo di immagine, all'Associazione e/o ad altri Soci e/o Dipendenti.

Ogni socio assegnatario di posto di ormeggio si impegna a fornire annualmente, o dopo rinnovo, il certificato valido di assicurazione della propria imbarcazione.

Eventuali carenze riscontrate in tali sensi saranno segnalate tempestivamente ai singoli Soci.

Eventuali inottemperanze a quanto richiesto costituiscono un pericolo per la sicurezza delle barche ormeggiate e per gli ormeggiatori stessi che, nel caso dovessero persistere, saranno riferite al Consiglio Direttivo per l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati al caso.

### **13- CALCOLO QUOTA CONDOMINIALE**

Con la necessità di ormeggiare imbarcazioni di recente costruzione (particolarmente, ma non solo quelle a vela) che dispongono di un baglio sempre più largo, i posti acqua di 1°, 2°, 3° e 4° categoria come oggi disegnati e dimensionati non sono più sempre idonei a garantire un ormeggio comodo e sicuro e pertanto in alcuni casi si rende necessario ridefinire le dimensioni del posto e la conseguenziale quota condominiale superando la categoria di appartenenza in base alla l.f.t. ed adeguandola alla superficie acqua effettivamente occupata, che sarà determinato dal Direttivo annualmente.



#### 14 - QUOTA DI BUON INGRESSO

La quota di buon ingresso è la somma che ogni socio assegnatario di posto di ormeggioversa, una tantum, al momento della assegnazione stessa e che viene utilizzata dal CNV al fine di gestire il patrimonio associativo di Punta Penna; per la sua costituzione iniziale, per il suo ammodernamento e la sua perfetta funzionalità.

Le quote di buon ingresso sono determinate dal direttivo del CNV, tenendo conto di criteri oggettivi ed è proporzionale alla categoria di posto di ormeggio assegnato.

Tale quota verrà pagata, contestualmente ed in aggiunta alla quota condominiale, al momento della assegnazione del posto di ormeggio.

#### 15 - REGIME TRANSITORIO

Alla stregua di quanto sin qui esposto tutti i soci che hanno versato quote di buon ingresso ed otterranno assegnazione di posto di ormeggio non saranno tenuti al pagamento di nuova quota di buon ingresso.

I soci che otterranno per la prima volta assegnazione di posto di ormeggio saranno tenuti al pagamento di quota di buon ingresso.

Nel 2024, per quanto su esposto, saranno fatte solo assegnazioni provvisorie.

I criteri determinandi relativamente all'effettiva partecipazione alla vita associativa sono applicabili alle assegnazioni dei posti di ormeggio a decorrere dal 1 gennaio 2027,

Vasto, 17.12.2023

F.to : Nicola Mastrovincenzo 

Enzo D'Annunzio 

Giovanni Mariotti 

Emidio Salvatorelli 

Nicola Mariani

Francesco Marinozzi 

Eraldo Sotgiu 

Maurizio Cattafesta 

Giovanni Monteferrante 

E' copia conforme all'originale

Vasto 17 dicembre 2023

il segretario